



***Città Metropolitana di Reggio Calabria***  
***Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente***  
***Servizio Ambiente ed Energia***

***Linee guida operative per il rilascio  
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)***

*Sommario*

Introduzione.....	3
Normativa di riferimento.....	4
Definizioni.....	5
Cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale? .....	6
Ambito di applicazione del Regolamento.....	7
Il procedimento.....	8
Istruttoria e verifica formale da parte dei SUAP .....	9
Trasmissione dell'istanza alla Città Metropolitana e ai Soggetti competenti.....	11
Casistica dei procedimenti di rilascio dell'AUA .....	13
Validità dell'AUA .....	14
Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento.....	14
Volturazione .....	15
I controlli sul rispetto dell'AUA.....	15
Allegato 1: Check list di verifica formale.....	17
Allegato 2: Documentazione obbligatoria .....	19

---

Introduzione

L'articolo 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5<sup>1</sup> “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

- a) *l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;*
- b) *l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;*
- c) *il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.*

Viene, quindi, emanato il D.P.R. 13/03/2013, n.59 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”. Nel seguito indicato anche come “*Regolamento*”.

A quasi dieci anni dall'emanazione del D.P.R. continuano ad esserci molte delle criticità operative riscontrate subito dopo l'entrata in vigore del regolamento e parzialmente chiarite dalla Circolare<sup>2</sup> a firma del *Ministro dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente e del Mare* pro tempore. A queste criticità se ne sono aggiunte altre che si sono man mano palesate nel corso degli anni.

Con il Regolamento sopra richiamato, entrato in vigore il 13 giugno 2013, viene istituita l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che incorpora, in un unico provvedimento, diverse autorizzazioni/comunicazioni ambientali previste dalle normative di settore e che erano, prima, rilasciate come singoli atti dalla Provincia/Città Metropolitana o dal Comune. Per la prima volta la normativa prevede che Enti diversi collaborino simultaneamente al rilascio di un atto autorizzativo in cui possono essere ricompresi sette diversi titoli abilitativi.

A livello territoriale, in vari incontri tra la Provincia, oggi Città Metropolitana, con gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), così come con i Gestori che devono presentare le istanze dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le sedi operative delle proprie aziende è emersa la necessità di definire delle Linee Guida quale strumento operativo, valido sull'intero territorio metropolitano, nel quale siano specificate nel dettaglio il “*Chi è che fa*” e il “*Chi fa cosa*” che tutti gli attori coinvolti nel procedimento devono avere chiaro al fine di porre in essere gli strumenti per l'ottimale conclusione del procedimento, partendo dalla presentazione dell'istanza fino al rilascio, o al diniego, dell'AUA.

---

<sup>1</sup> *Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*

<sup>2</sup> *Circolare prot.49801 GAB del 07/11/2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”*

---

Il presente documento nasce dalla collaborazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento e potrà essere sempre modificato e/o aggiornato in relazione alle eventuali modifiche normative e alle varie problematiche che nel corso del tempo si possono manifestare.

Normativa di riferimento.

È opportuno chiarire la normativa di riferimento che viene chiamata in causa.

Relativamente al procedimento amministrativo

- Legge 07/08/1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*
- Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*
- Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*
- Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n.59 *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*

Relativamente alla normativa ambientale sostituita dal Regolamento AUA

- Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*
- Legge 26/10/1995, n. 447 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*
- Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99 *Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*

Normativa regionale

- Legge Regionale 03/10/1997, n. 10<sup>3</sup> *Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato*
- Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 *Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*
- Legge Regionale 22 giugno 2015, n. 14 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56*
- Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 14 *Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria*

---

<sup>3</sup> Legge regionale abrogata dall'art. 24, comma 1, lettera a) della L.R. 18/05/2017, n. 18 ad eccezione degli articoli dal 6 al 29 e dal 57 al 60

---

Definizioni

È opportuno chiarire anche alcune definizioni che il *Regolamento* specifica nel chiarire alcuni ruoli e termini<sup>4</sup>.

- **Autorizzazione Unica Ambientale:** *il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 13/03/2013, n.59*
- **Autorità competente:** *la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*
- **Soggetti competenti in materia ambientale:** *le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale*
- **Gestore:** *la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*
- **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):** *l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160*
- **Modifica:** *ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente*
- **Modifica sostanziale di un impianto:** *ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente*

Relativamente alla definizione dei termini di seguito riportati si ritiene opportuno, salvo diversa indicazione da parte di altra normativa, adottare la definizione formulata all'art. 1, comma 1, lettere j) e k) del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

- **Impianti produttivi:** *i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;*
- **Portale:** *il sito web... ..di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività*

Nel presente documento si richiamano diverse fattispecie di casi in cui non è possibile dare avvio al procedimento amministrativo a causa di erronea presentazione dell'istanza. Nello specifico si definiscono i seguenti termini:

---

<sup>4</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 2

- **Improcedibile.** Tale condizione si verifica quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge. Nella fattispecie, è improcedibile l'istanza di AUA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006 e l'Ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA il progetto.
- **Irricevibile.** Tale condizione si verifica quanto l'istanza è incompleta dal punto di vista formale. Rientrano in tale fattispecie i casi in cui si riscontra la mancanza dell'istanza e/o degli allegati obbligatori o, se presenti, sono stati trasmessi in un formato non leggibile.
- **Inammissibile.** Tale condizione si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Nella fattispecie, è inammissibile la domanda di AUA presentata da un soggetto che non possiede alcun titolo a richiedere l'AUA o questa viene richiesta per un impianto assoggettato ad AIA. Sono, altresì inammissibili le istanze AUA presentate da soggetti che non rientrano nella fattispecie delle piccole e medie imprese per come previsto dal Regolamento.

#### Cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale?

È un provvedimento amministrativo, rilasciato esclusivamente dal SUAP del Comune in cui è localizzata la sede operativa dell'azienda richiedente, che sostituisce e comprende fino a sette atti, chiamati titoli abilitativi, di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale prima rilasciati, separatamente, da Enti diversi.

L'art. 3 del D.P.R. 13/03/2013, n.59, al comma 1, specifica quali sono i titoli abilitativi ambientali sostituiti dall'AUA.

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In precedenza l'istanza di autorizzazione allo scarico era inoltrata al **Comune** (o all'Ente d'ambito) se lo scarico avveniva in fognatura o alla **Provincia** se invece lo scarico recapitava in corpo idrico superficiale o su suolo. Il Comune o la Provincia, ai sensi della normativa regionale (L.R. 10/1997) e di eventuali Regolamenti espletavano l'istruttoria rilasciando, entro 90 giorni, l'autorizzazione allo scarico la cui durata temporale era di quattro anni;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. Comunicazione in precedenza inoltrata al **Comune**;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procedura ordinaria. In precedenza l'istanza di autorizzazione alle emissioni era inoltrata alla **Provincia** che espletava l'istruttoria rilasciando, entro 120 giorni, l'autorizzazione che aveva una durata temporale di dieci anni;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In precedenza l'istanza era inoltrata alla **Provincia** che espletava l'istruttoria rilasciando, entro 45 giorni, l'autorizzazione che aveva una durata temporale di dieci anni;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Nulla osta acustico). In precedenza inoltrata al **Comune**;

- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. In precedenza era inoltrata alla **Provincia** che, entro 120 giorni, rilascia il titolo abilitativo della durata temporale di cinque anni;
- g) comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ai sensi agli articoli 215 (Autosmaltimento) e 216 (Operazioni di recupero) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In precedenza la comunicazione era inoltrata alla **Provincia** che espletava l'istruttoria rilasciando, entro 90 giorni, l'iscrizione all'elenco provinciale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti non pericolosi, che aveva una durata temporale di cinque anni.

Con il D.P.R. 13/03/2013, n.59 i singoli provvedimenti, prima rilasciati dal Comune o dalla Provincia, hanno perso la loro "autonomia" e sono confluiti nell'Autorizzazione Unica Ambientale, che sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale necessari ad una azienda per poter operare nel rispetto delle normative ambientali.

Bisogna chiarire che il *Regolamento* modifica solo agli aspetti procedurali ed amministrativi lasciando invariati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi inclusi nell'AUA, per i quali occorre far riferimento normative di settore<sup>5</sup>, ne consegue che l'istruttoria "tecnica" del singolo titolo abilitativo sostituito dall'AUA continua a essere svolta dagli stessi Uffici che la normativa di settore individua.

Le Regioni hanno la facoltà di aggiungere all'interno del procedimento AUA ulteriori titoli abilitativi, in materia ambientale, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3 del *Regolamento*.

Altro aspetto importante del *Regolamento* è la validità temporale dell'AUA che ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio<sup>6</sup>, intendendo dal momento del rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP territorialmente competente.

#### Ambito di applicazione del Regolamento

Come specificato dall'art. 1 del D.P.R. 13/03/2013, n.59 il *Regolamento* AUA si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (impianti di piccole e medie imprese PMI) nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Successivamente all'emanazione del *Regolamento* la Circolare esplicativa del Ministro dell'Ambiente, prot.49801/GAB del 07/11/2013, ha chiarito che l'AUA si applica anche agli impianti delle grandi imprese, non soggette a AIA, che hanno la necessità di dotarsi dei titoli abilitativi ricompresi dal Regolamento.

Di conseguenza, non sono soggetti ad AUA tutti gli impianti non gestiti da una PMI e gli impianti, anche gestiti da una PMI, che sono sottoposti a regime di Autorizzazione Integrata Ambientale.

In considerazione del combinato disposto del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 che disciplina le competenze dei SUAP, si ritiene siano esclusi dall'ambito di competenza di applicazione dell'AUA tutti i soggetti, pubblici o privati, operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico, nonché i soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa.

Ne consegue che vengono escluse dal regime AUA, a titolo di esempio non esaustivo, i condomini, i privati cittadini, i consorzi, gli enti pubblici, gli ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano

<sup>5</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 3, comma 5

<sup>6</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 3, comma 6

servizi pubblici in concessione, ecc. anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento.

Sono esclusi, altresì, dal Regolamento AUA tutti gli impianti la cui autorizzazione è regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità e unicità (c.d. Autorizzazione Unica) quali quelli previsti dalle seguenti norme:

- art. 208 del D. Lgs 152/2006 (Nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
- art. 242 del D. lgs 152/2006 (Interventi di bonifica di siti inquinati);
- art. 12 del D. Lgs 387/2003 (Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili FER);
- art. 6 del D. Lgs. 28/2011 (Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo Procedura Abilitativa Semplificata PAS);
- art. 11 comma 7 ed 8 del D.Lgs 115/08 (Impianti di cogenerazione);
- art. 8 del D. Lgs 20/2007 (Costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione).

In merito alla questione se l'AUA sia facoltativa o obbligatoria la Circolare, prot. 49801 del 07/11/2013, chiarisce che la richiesta dell'AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti all'art.3, comma 1, del Regolamento salvo che ricorra una delle deroghe previste all'art. 3, comma 3, del Regolamento stesso.

### Il procedimento

Il Regolamento prevede che l'istanza AUA sia presentata, in modalità telematica, dal "Gestore" dell'impianto e/o dell'attività, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, al SUAP del Comune in cui ha sede lo stabilimento<sup>7</sup>.

È ormai assodato che le istanze AUA possono essere presentate **esclusivamente in modalità telematica**. Nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono disponibili due diversi portali, *Impresa in un giorno*<sup>8</sup> e *Calabria SUAP*<sup>9</sup>, che consentono al Gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento di interoperare telematicamente nelle diverse fasi dell'iter procedurale.

***L'istanza va compilata utilizzando esclusivamente la modulistica semplificata e unificata adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica con Decreto del 8 maggio 2015 e, successivamente, adottato su tutto il territorio della Calabria con Deliberazione della Giunta Regionale n.296 del 11 agosto 2015.***

La modulistica adottata dalla Regione Calabria è la seguente:

- *Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale;*
- *Scheda A – Smaltimento Acque;*
- *Scheda B – Utilizzazione agronomica effluenti;*
- *Scheda C – Emissioni in atmosfera per stabilimenti*
- *Scheda D – Emissioni in atmosfera per impianti in deroga*
- *Scheda E – Impatto acustico*
- *Scheda F – Utilizzo fanghi da depurazione*
- *Scheda G1 – Recupero rifiuti non pericolosi*
- *Scheda G2 – Recupero rifiuti pericolosi*

<sup>7</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 4, comma 1

<sup>8</sup> [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

<sup>9</sup> [www.calabriasuap](http://www.calabriasuap)



L'utilizzo di moduli diversi da quelli adottati dalla Regione Calabria comporta, da parte del SUAP che riceve l'istanza, la dichiarazione di **irricevibilità** dell'istanza stessa.

All'*Istanza Generale di Autorizzazione Unica Ambientale* devono essere allegati, in relazione ai titoli abilitativi richiesti, la o le schede sopra riportate debitamente compilate, i documenti, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dalla normativa di settore.

L'istanza, le schede, le dichiarazioni, le relazioni, i disegni tecnici, ecc. dovranno essere in formato PDF/A, firmati digitalmente (file con estensione .pdf.p7m o altro formato di file firmato digitalmente legalmente riconosciuto).

Il nome di ogni file dovrà essere univoco e corrispondere al contenuto (p.e. *Istanza.pdf.p7m*, *Modello\_A.pdf.p7m*, *Relazione\_scarichi.pdf.p7m*, ecc.).

All'istanza devono essere allegati le attestazioni di pagamento degli oneri istruttori dei singoli endo-procedimenti.

Il calcolo degli oneri istruttori relativi agli endo-procedimenti di competenza della Città Metropolitana dovrà essere calcolato, per singolo endo-procedimento, in base alle tabelle disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria o previa richiesta, via mail, agli Uffici di riferimento.

Il pagamento degli oneri istruttori di competenza della Città Metropolitana potrà essere effettuato, esclusivamente, tramite il servizio PagoPA<sup>10</sup>.

In caso di mancato funzionamento dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti dai SUAP si rimanda alla procedura prevista all'articolo 8 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2021.

#### *Istruttoria e verifica formale da parte dei SUAP*

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento, ***le verifiche devono concludersi, obbligatoriamente, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.***

Il SUAP, preferibilmente entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in accordo con l'autorità competente, procede alla verifica formale<sup>11</sup> della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata procedibile.

È facoltà dei SUAP, in caso si riscontrino delle anomalie nell'istanza, richiedere al Gestore la “conformazione” della pratica, entro un termine massimo ***di ulteriori cinque giorni dal ricevimento della pratica***. La richiesta di “conformazione” della pratica non sospende i termini del procedimento in quanto questi non è ancora stato avviato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

La verifica formale di competenza dei SUAP riguarda i seguenti aspetti:

- Verifica che l'istanza sia relativa ad una Autorizzazione Unica Ambientale, ***pena l'inammissibilità dell'istanza;***
- Verifica l'utilizzo della modulistica ufficiale, ***pena l'irricevibilità dell'istanza;***

<sup>10</sup> [https://servizi.cittametropolitana.rc.it/portal/servizi/pagamenti/pre\\_auth](https://servizi.cittametropolitana.rc.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth)

<sup>11</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 4, comma 1. “La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.”

- Verifica del pagamento degli oneri istruttori di ogni singolo titolo abilitativo richiesto, se dovuti, **pena l'irricevibilità dell'istanza**;
- Verifica dell'eventuale presenza della procura alla firma e/o alla trasmissione;
- Verifica della presenza di certificazione antimafia o delle certificazioni sostitutive della stessa;
- Verifica, **pena l'irricevibilità dell'istanza**, della presenza dell'*Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale*;
- Verifica, in particolare, della corretta compilazione dell'*Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale* e, in particolare, dovrà essere verificato che:
  - L'istanza sia firmata digitalmente con firma digitale in corso di validità, **pena l'irricevibilità dell'istanza**;
  - Sia stata assolta l'imposta di bollo;
  - Siano compilati i dati relativi al Gestore (Sezione 1), **pena l'irricevibilità dell'istanza**;
  - Siano compilati i dati relativi all'azienda (Sezione 3), **pena l'irricevibilità dell'istanza**;
  - Siano compilati i dati relativi all'impianto (Sezione 4) **pena l'irricevibilità dell'istanza**;
  - Nella Sezione 5 sia correttamente spuntata, **pena l'irricevibilità dell'istanza**, in relazione alla tipologia di richiesta, una delle seguenti voci:
    - Rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;
    - Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, specificando il numero e la data del Provvedimento Unico di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP competente di cui si chiede la modifica sostanziale e non l'atto di adozione AUA o il singolo titolo abilitativo rilasciato dall'Autorità o da un Soggetto competente;
    - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, specificando il numero e la data del Provvedimento Unico di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP competente e non un singolo titolo abilitativo in scadenza rilasciato da uno dei Soggetti competenti.
- Nella Sezione 5 verificare che siano correttamente indicati, spuntando le corrispondenti voci, i titoli abilitativi richiesti. Il SUAP in relazione ai titoli indicati dovrà riportare sul portale la corrispondente richiesta di titolo abilitativo e individuare il Soggetto competente.
- In relazione ai titoli abilitativi richiesti

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

**5. ISTANZA**

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA<sup>1</sup>:

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ( di seguito Codice dell'ambiente ).

Per ciascun titolo specificare la tipologia di richiesta (\*)

rinnovo  nuova  modifica sostanziale  proseguimento senza modifiche

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;

autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente;

comunicazione o nulla osta relativi all'impiego acustico di cui all'articolo 6, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente ;

altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in base alla normativa regionale (specificare) \_\_\_\_\_ (\*)

**E A TAL FINE**, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettua ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono

ALLEGA LA SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue

ALLEGA LA SCHEDA B contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue

ALLEGA LA SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

ALLEGA LA SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

ALLEGA LA SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico

ALLEGA LA SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

ALLEGA LA SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi

ALLEGA LA SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi

DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

nella Sezione 5 dovranno essere indicati, spuntando le relative voci, le diverse schede allegate (Allegato A, Allegato B, ecc.).

Solo se l'azienda è già in possesso di uno dei titoli abilitativi previsti dal Regolamento dovrà essere dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio.

Il possesso del titolo dovrà essere confermato nella Sezione 6.1 inserendo i dati relativi alla tipologia di scheda interessata, l'Ente che ha rilasciato il titolo, il protocollo, la data del rilascio e, infine, la scadenza.

Copia, in formato elettronico, dei titoli abilitativi in possesso della sede operativa dovranno essere allegati all'istanza.

- Il SUAP, **pena l'improcedibilità**

**dell'istanza**, dovrà verificare la sussistenza delle dichiarazioni della Sezione 6.3.

- Il SUAP, **pena la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza**, che il Gestore, alla sezione 6.3, abbia dichiarato che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del c.d. "Codice dell'ambiente" o che la Regione Calabria, autorità competente in materia di VIA, abbia valutato il progetto non assoggettabile a VIA. Dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione di non assoggettabilità e il documento dovrà essere allegato in copia all'istanza.

- Verifica, **pena l'irricevibilità dell'istanza**, della presenza, in allegato, delle diverse schede relative ai titoli abilitativi richiesti e dichiarati nell'istanza generale, Sezione 5 e della documentazione obbligatoria specificata nell'allegato 2;
- Verifica, **pena l'irricevibilità dell'istanza**, della conformità della documentazione ai formati elettronici previsti dalla normativa.

6.2. Certificazioni ambientali volontarie  
 che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazioni	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente ;

che l'autorità competente \_\_\_\_\_ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per supportare i SUAP nella verifica formale si suggerisce l'utilizzo della check list di cui all'Allegato 1.

### Trasmissione dell'istanza alla Città Metropolitana e ai Soggetti competenti

Nel caso in cui le verifiche formali abbiano dato esito positivo, il SUAP trasmette, **immediatamente**, l'istanza, utilizzando il portale di riferimento, alla Città Metropolitana e ai diversi Soggetti competenti in materia ambientale.

L'istanza deve essere accompagnata da una lettera di trasmissione, firmata dal Responsabile del SUAP o dal Responsabile del Procedimento e protocollata, in cui si attesti l'avvenuto controllo formale dell'istanza e sia anche riportato l'elenco dei Soggetti competenti ai quali viene trasmessa la pratica. I SUAP possono avvalersi in tal senso delle funzionalità informatiche fornite dai portali telematici in uso.

In caso di esito negativo della verifica formale, il SUAP comunica al richiedente l'irricevibilità dell'istanza e, ai sensi dell'art.2, comma 1 della Legge 241/1990, conclude il procedimento con un provvedimento espresso, redatto in *forma semplificata*, la cui motivazione può consistere in un  *sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo*.

**Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 del Regolamento e sopra specificati devono concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata**<sup>12</sup>. Pertanto, si puntualizza ulteriormente che le istanze pervenute siano immediatamente istruite dal SUAP e trasmesse, nel più breve tempo possibile, alla Città Metropolitana e ai Soggetti competenti che, a loro volta, devono procedere alla verifica delle pratiche e richiedere eventuale documentazione integrativa.

In relazione al titolo abilitativo richiesto sono di seguito riportati i Soggetti competenti dei singoli endo procedimenti.

- Autorizzazione allo scarico in rete fognaria – **Comune**
- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale – **Città Metropolitana**
- Autorizzazione allo scarico su suolo – **Città Metropolitana**
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari – **Comune**
- Autorizzazione emissioni in atmosfera ex 269 D. Lgs 152/2006 – **Città Metropolitana**
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ex 272 D. Lgs 152/2006 – **Città Metropolitana**
- Comunicazione o nulla osta acustico – **Comune**
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ex 9 del D. Lgs 99/1992 – **Città Metropolitana**;
- Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, artt. 215 e 216 D. Lgs 152/2006 – **Città Metropolitana**.

Nel caso in cui la Città Metropolitana o i Soggetti competenti dovessero rilevare una incompletezza formale dell'istanza non ravvisata dal SUAP, informeranno il SUAP che provvederà a comunicare l'irricevibilità dell'istanza al richiedente.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza la Città Metropolitana e i Soggetti competenti in materia ambientale verificano l'istanza e la documentazione allegata e, eventualmente, richiedono all'azienda istante, per mezzo del SUAP, documentazione integrativa.

Si rappresenta che per documentazione integrativa non si intende la documentazione mancante o carente che deve essere allegata obbligatoriamente all'istanza, p.e. istanza, schede, oneri istruttori, relazioni tecniche, ecc., ma documentazione che, su richiesta del Soggetto competente, si rende necessaria al fine di specificare e rendere maggiormente comprensibile la documentazione già allegata.

<sup>12</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 4, comma 3

***La richiesta di documentazione integrativa è una eccezione riservata a procedimenti tecnici amministrativi particolarmente complessi.***

La carenza degli allegati obbligatori ***comporta la dichiarazione di non procedibilità*** dell'endo-procedimento.

Con la richiesta di documentazione integrativa da parte del SUAP al richiedente, si sospendono i termini del procedimento per un periodo di tempo determinato dal Soggetto competente richiedente la documentazione fatta salva la facoltà del Gestore, in caso di documentazione particolarmente complessa, di chiedere una proroga.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP e questi provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Città Metropolitana e soggetti competenti in materia ambientale).

Nei casi in cui è prevista l'indizione della Conferenza dei Servizi, la richiesta di documentazione integrativa può essere effettuata nell'ambito della Conferenza stessa.

Decorsi infruttuosamente i termini prescritti per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP, chiude il procedimento e archivia l'istanza, dandone comunicazione alla Città Metropolitana, ai Soggetti competenti e al richiedente.

#### Casistica dei procedimenti di rilascio dell'AUA

In riferimento all'iter procedurale, in questa fase, possono definirsi le seguenti casistiche.

- a) Se l'AUA è l'unico atto di assenso richiesto e i titoli abilitativi richiesti abbiano una conclusione del procedimento fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, la Città Metropolitana, acquisiti i pareri dai Soggetti Competenti, adotta il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al SUAP, il quale provvede a rilasciare, con proprio provvedimento, l'autorizzazione al Gestore. Se per particolari motivi sia necessaria l'indizione di un'eventuale conferenza dei servizi, questa è indetta dalla Città Metropolitana in accordo con il SUAP;
- b) Se l'AUA è l'unico atto di assenso richiesto e sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, la Città Metropolitana convoca la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990. Con il provvedimento di conclusione della conferenza dei servizi adotta il provvedimento di AUA, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o 150 nel caso di richiesta di integrazioni, e lo trasmette al SUAP, il quale provvede a rilasciare, con proprio provvedimento, l'autorizzazione al Gestore;
- c) Se oltre all'AUA il Gestore richiede ulteriori autorizzazioni o atti di assenso diversi dai titoli abilitativi sostituiti dall'AUA, il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art.7 del DPR n.160/2010 e indice e convoca, se necessario, la conferenza dei servizi invitando la Città Metropolitana, i Soggetti competenti in materia ambientale e gli ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico. All'esito della Conferenza dei Servizi, eventualmente costituita da un incontro preliminare finalizzato alla richiesta integrazioni ed una conclusiva finalizzata all'adozione del provvedimento unico, la Città Metropolitana, raccolti i pareri dei Soggetti competenti relativamente ai titoli abilitativi richiesti, adotta l'AUA. Il provvedimento di adozione AUA confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6 bis, legge. 241/1990. Il SUAP provvede a rilasciare, entro 120 o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni, il provvedimento unico di cui all'art.7 del d.P.R.160/2010, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti

---

sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni (articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento).

La conferenza dei servizi, disciplinata ai sensi dell'art. 14-ter e seguenti della Legge n. 241/1990, considererà acquisito l'assenso senza prescrizioni dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale [...], il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, sia stato assente e/o non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

#### Validità dell'AUA

Ai sensi del Regolamento, l'AUA ha la durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

#### Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento

Ai sensi del D.P.R. 59/2013 i soggetti richiedenti (Gestori) in occasione del rilascio, formazione, rinnovo, aggiornamento o modifica sostanziale di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dal regolamento, dovranno avanzare nuova richiesta, producendo la documentazione completa per i soli titoli in scadenza o di cui si richiede l'aggiornamento o la modifica sostanziale dell'AUA. Per i titoli abilitativi non scaduti e in corso di validità il richiedente dovrà specificare nell'istanza di possedere tali titoli (Sezioni 5 e 6 del modello generale di istanza) e dichiarare l'invarianza delle condizioni d'esercizio.

È facoltà della Città Metropolitana e dei Soggetti competenti valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni dei titoli già in possesso del Gestore, al fine di prevederne, previa apposita istruttoria, un aggiornamento, eventualmente anche documentale, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto.

Per i titoli ancora vigenti, i Soggetti competenti esprimono il parere di propria competenza e/o il nulla osta al proseguo dell'esercizio alle medesime condizioni.

In tal modo l'azienda potrà ottenere l'AUA avente una durata temporale di 15 anni, essendo stata uniformata la loro diversa scadenza temporale.

I Soggetti competenti, nell'esprimere il parere o il nulla osta, possono richiedere che la durata dell'AUA sia relazionata al titolo, già in possesso dell'azienda. In tal caso la validità dell'AUA sarà calcolata dalla data di rilascio del titolo in questione.

Si ribadisce il concetto che l'AUA raggruppa in un unico provvedimento fino a 7 diversi abilitativi diversi. Non possono essere rilasciate più AUA alla stessa sede operativa di un'azienda. In caso di richiesta di un ulteriore titolo abilitativo, successiva all'ottenimento dell'AUA da parte dell'azienda si dovrà procedere come previsto nei casi di aggiornamento o di modifica sostanziale dell'AUA.

La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza e, in tal caso, nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente. Diversamente, l'AUA sarà vigente fino alla scadenza. Il Gestore dovrà richiedere il rilascio di una nuova AUA.

In caso di modifica sostanziale<sup>13</sup> ovvero di modifica di uno o più titoli abilitativi a seguito di modifiche, anche parziali, all'impianto produttivo le quali, almeno potenzialmente, possano produrre effetti

---

<sup>13 13</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 6, commi 2

---

negativi e significativi sull'ambiente, il Gestore è tenuto a presentare una nuova istanza di AUA. In tal caso, dovrà presentare nuova documentazione per i soli titoli abilitativi modificati. Il procedimento segue il normale iter autorizzativo previsto dalla normativa.

In caso di modifica non sostanziale il Gestore deve darne comunicazione, per mezzo del SUAP territorialmente competente<sup>14</sup>, alla Città Metropolitana e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

La Città Metropolitana provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione già in possesso.

Nel caso in cui la Città Metropolitana ritiene che la modifica comunicata è da considerarsi una modifica sostanziale<sup>15</sup>, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

### Volturazione

Il Regolamento non disciplina la volturazione delle AUA, per tale motivo si ritiene di proporre il seguente procedimento.

L'istanza di voltura dell'AUA deve essere presentata al SUAP competente per territorio, utilizzando il portale in uso. La documentazione sarà disponibile presso il sito istituzionale della Città Metropolitana.

Il SUAP acquisisce l'istanza di voltura e procede alla verifica formale che consiste nel riscontro della completezza degli allegati debitamente firmati digitalmente e del pagamento degli oneri istruttori, ove previsti.

Il SUAP, entro 15 giorni, trasferisce digitalmente l'istanza alla Città Metropolitana la quale provvederà all'approvazione del provvedimento di voltura dell'atto di adozione AUA e all'invio al SUAP; il SUAP provvederà, a sua volta, alla voltura del Provvedimento AUA a favore del Gestore subentrante. Il Provvedimento dovrà essere trasmesso sia al Gestore che ai Soggetti competenti che sono intervenuti nel rilascio dell'AUA.

La voltura dell'AUA non incide sulla durata temporale della stessa che continuerà ad avere la medesima scadenza dell'AUA originaria.

Si rende necessario inserire all'interno della cartella informatica relativa al procedimento la documentazione, relazioni, planimetrie, ecc., che ha consentito il rilascio all'azienda cedente il rilascio dell'AUA.

### I controlli sul rispetto dell'AUA

Ferma restando la competenza di tutte le Forze dell'Ordine in merito alla repressione dei reati ambientali, i controlli sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'AUA sono in capo agli Enti intervenuti nel procedimento di rilascio dei singoli titoli abilitativi e, relativamente alle specifiche competenze, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal.

Il Regolamento AUA non prevede sanzioni. Si applicano le norme sanzionatorie previste dalle normative dei singoli titoli abilitativi di cui si compone l'AUA.

---

<sup>14</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 6, commi 1

<sup>15</sup> D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 6, comma 3





Allegato 1: Check list di verifica formale

SUAP di \_\_\_\_\_

Operatore SUAP \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Operativa \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Attività principale \_\_\_\_\_

**Verifica formale**

L'azienda richiede l'Autorizzazione Unica Ambientale?  Si  No

L'azienda richiede altri titoli oltre l'Autorizzazione Unica Ambientale?  Si  No

Conformità della modulistica AUA al modello unico regionale?  Si  No

Istanza e documentazione sono in formato PDF/A?  Si  No

Istanza e documentazione sono firmati digitalmente (firma in corso di validità)?  Si  No

I file dell'istanza e degli allegati sono contrassegnati da un nome univoco che corrisponde al contenuto? (p.e. *Istanza.pdf.p7m*, *Modello\_A.pdf.p7m*, *Relazione.pdf.p7m*, ecc.)  Si  No

È stata allegata la procura alla firma e/o alla trasmissione?  Si  No

Presenza *Istanza generale Autorizzazione Unica Ambientale*?  Si  No

L'*Istanza generale* specifica che l'imposta di bollo è stata assolta?  Si  No

Nell'*Istanza generale* sono riportati i dati del Gestore? (Sezione 1)  Si  No

Nell'*Istanza generale* sono riportati i dati dell'azienda? (Sezione 3)  Si  No

Nell'*Istanza generale* sono riportati i dati dell'impianto? (Sezione 4)  Si  No

Titoli abilitativi richiesti (Istanza generale di autorizzazione – Sezione 5)

Rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale P.U. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Dagli atti d'Ufficio \_\_\_\_\_ conferma il rilascio del P.U. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale P.U. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Dagli atti d'Ufficio \_\_\_\_\_ conferma il rilascio del P.U. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

---

Riepilogo titoli abilitativi richiesti o compresi nell'AUA in rinnovo

Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Rinnovo       Nuova       Modifica sostanziale       Proseguimento senza modifiche

Presenza *Scheda A – Smaltimento Acque*  Si       No

Scarico terminale in fognatura      Soggetto competente **Comune (Autorità d'ambito)**

Scarico terminale in corpo idrico superficiale/suolo      Soggetto competente **Città metropolitana**

---

Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.

Rinnovo       Nuova       Modifica sostanziale       Proseguimento senza modifiche

Presenza *Scheda B – Utilizzazione agronomica effluenti*  Si       No

Soggetto competente **Comune**

---

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procedura ordinaria.

Rinnovo       Nuova       Modifica sostanziale       Proseguimento senza modifiche

Presenza *Scheda C – Emissioni in atmosfera per stabilimenti*  Si       No

Soggetto competente **Città Metropolitana**

---

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Rinnovo       Nuova       Modifica sostanziale       Proseguimento senza modifiche

Presenza *Scheda D – Emissioni in atmosfera per impianti in deroga*  Si       No

Soggetto competente **Città Metropolitana**

---

Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Nulla osta acustico)

Rinnovo       Nuova       Modifica sostanziale       Proseguimento senza modifiche

Presenza *Scheda E – Impatto acustico*  Si       No

Soggetto competente **Comune**

---

Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Rinnovo       Nuova       Modifica sostanziale       Proseguimento senza modifiche

Presenza *Scheda F – Utilizzo fanghi da depurazione*  Si       No

Soggetto competente **Città Metropolitana**

---

Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ai sensi agli articoli 215 e 216 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Rinnovo       Nuova       Modifica sostanziale       Proseguimento senza modifiche

Presenza *Scheda G1 – Recupero rifiuti non pericolosi*  Si       No

Presenza *Scheda G2 – Recupero rifiuti pericolosi*  Si       No

Soggetto competente **Città Metropolitana**

---

Data \_\_\_\_\_

## Allegato 2: Documentazione obbligatoria

Istanza/Titolo: Istanza

Modulo: Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale

Allegati obbligatori: Copia del documento d'identità del gestore  
Copia dell'avvenuto versamento degli oneri  
Procura/delega se il soggetto è un intermediario  
Altri allegati

Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: No  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si/No

Istanza/Titolo: Autorizzazione allo scarico in fognatura

Soggetto Competente: Comune

Modulo: Scheda A Smaltimento Acque

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori, se dovuti  
Relazione tecnica sulle acque reflue e sullo scarico  
Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi  
Planimetria generale dell'insediamento con rete fognaria  
Planimetria impianto di trattamento depurativo  
Localizzazione dell'insediamento e dei punti di scarico  
Altri allegati in relazione al comune

Firma digitale: Si  
Firma digitale: No  
Firma digitale: Si  
  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si/No

Istanza/Titolo: Autorizzazione allo scarico in corpo idrico o su suolo

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda A Smaltimento Acque

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori  
Relazione tecnica sulle acque reflue e sullo scarico  
Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi  
Planimetria generale dell'insediamento  
Planimetria impianto di trattamento depurativo  
Localizzazione dell'insediamento e dei punti di scarico  
Estremi del nulla osta idraulico  
Estremi della concessione demaniale, ove ricorre l'ipotesi  
*In caso di scarico in canale:*  
Nulla osta del soggetto titolare del canale  
*In caso di scarico sul suolo*  
Dichiarazione sull'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali  
Relazione idrogeologica

Firma digitale: Si  
Firma digitale: No  
Firma digitale: Si  
  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: No  
Firma digitale: No  
  
Firma digitale: Si/No  
  
Firma digitale: Si  
Firma digitale: Si

Istanza/Titolo: Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi olearie

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda B Utilizzazione agronomica effluenti

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori se dovuti  
Relazione tecnica ai sensi dell'allegato 2 del DM 6 luglio 2005 e della disciplina regionale di settore

Firma digitale: Si  
Firma digitale: No  
  
Firma digitale: Si

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procedura ordinaria

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda C – Emissioni in atmosfera per stabilimenti

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori  
Descrizione sintetica del ciclo produttivo  
Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano individuati (cartografia):

Firma digitale: Si  
Firma digitale: No  
Firma digitale: Si  
  
Firma digitale: Si

- a. *il perimetro dello stabilimento*
- b. *le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)*
- c. *i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento*
- d. *tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2...En)*

Visura camerale in corso di validità Firma digitale: No

Autocertificazione del possesso del certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell'azienda, che attesti le varie concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l'esercizio dell'attività stessa Firma digitale: No

Certificazione comunale di inesistenza di vincoli Firma digitale: No

Ortofoto Firma digitale: No

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del D. Lgs 152/2006

Soggetto Competente: Città Metropolitana Firma digitale: Si

Modulo: Nessuno. Comunicazione

Allegati obbligatori: Nessuno

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D. Lgs 152/2006

Soggetto Competente: Città Metropolitana Firma digitale: Si

Modulo: Scheda D – Emissioni in atmosfera per impianti in deroga Firma digitale: No

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori Firma digitale: Si

Descrizione sintetica del ciclo produttivo Firma digitale: Si

Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano individuati (cartografia): Firma digitale: Si

- a. *il perimetro dello stabilimento*
- b. *le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)*
- c. *i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento*
- d. *tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2...En)*

Visura camerale in corso di validità Firma digitale: No

Autocertificazione del possesso del certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell'azienda, che attesti le varie concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l'esercizio dell'attività stessa Firma digitale: No

Certificazione comunale di inesistenza di vincoli Firma digitale: No

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272 del D. Lgs 152/2006

Soggetto Competente: Città Metropolitana Firma digitale: Si

Modulo: Scheda E – Impatto acustico Firma digitale: No

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori, se dovuti Firma digitale: Si

Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Istanza/Titolo: Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

Soggetto Competente: Città Metropolitana Firma digitale: Si

Modulo: Scheda F – Utilizzo fanghi da depurazione Firma digitale: No

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori, se dovuti Firma digitale: Si

Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture Firma digitale: Si

Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale Firma digitale: Si

Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi	Firma digitale: No
Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale	Firma digitale: No
Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi	Firma digitale: No
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio	Firma digitale: Si
Analisi dei terreni	Firma digitale: No
Analisi dei fanghi	Firma digitale: No
Istanza/Titolo: comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ai sensi agli articoli 215 (Autosmaltimento) e 216 (Operazioni di recupero) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
Soggetto Competente: Città Metropolitana	
Modulo: Scheda G1 – Recupero rifiuti pericolosi	
Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori	Firma digitale: Si
Relazione tecnica	Firma digitale: No
Relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'allegato 2 del d.m. 05/02/1998	Firma digitale: Si
Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.	Firma digitale: Si
Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione	Firma digitale: No
Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti	Firma digitale: Si
Dichiarazione di conformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l'attività di recupero energetico R1). Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto (recupero ambientale) Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente autorità	Firma digitale: Si
(recupero ambientale) Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare	Firma digitale: No
(recupero ambientale) Risultati del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal D.M. 05/02/1998)	Firma digitale: Si
Visura camerale in corso di validità	Firma digitale: No
Autocertificazione del possesso del certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell'azienda, che attesti le varie concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l'esercizio dell'attività stessa	Firma digitale: No
Certificazione comunale di inesistenza di vincoli	Firma digitale: No
Ortofoto	Firma digitale: No